

Deliberazione del Direttore Generale N. 186 del 15/02/2024

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: Applicazione Atto Aziendale di cui al D.G.R.C. n.654/2023 – Adozione Regolamento in materia di

Relazioni Sindacali.- Dirigenza Area Sanità.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 15/02/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia

UOC AFFARI GENERALI Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI



Oggetto: Applicazione Atto Aziendale di cui al D.G.R.C. n.654/2023 – Adozione Regolamento in materia di Relazioni Sindacali.- Dirigenza Area Sanità.

Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione n. 651 dell'11.07.2023 è stato adottato il regolamento in materia di Relazioni Sindacali Dirigenza Area Sanità;

Considerato che

- con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 654 del 16/11/2023 ad oggetto "Atto Aziendale AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" è stato approvato il nuovo Atto Aziendale di quest'azienda;
- con Deliberazione n. 1080 del 30.11.2023 quest'Azienda ha preso atto dell'approvazione regionale dell'Atto Aziendale:
- il D.C.A. n.18 del 18.2.2013 dispone, tra l'altro, da parte delle aziende del SSR, in occasione dell'approvazione di un nuovo atto aziendale, la riadozione di una serie di regolamenti obbligatori, nonché di regolamenti ritenuti necessari, tra cui si può includere anche la riadozione del regolamento in materia di Relazioni Sindacali Dirigenza Area Sanità in virtù delle intervenute disposizioni regionali;

Considerato, altresì, che

- che il regolamento di cui alla deliberazione n. 651 dell'11.07.2023 è conforme al vigente CCNL 2019-2021 Dirigenza Area Sanità, ai cui articoli è stato aggiornato, ed alle indicazioni regionali fornite con DGRC n. 114/2021, secondo lo schema ad essa allegato;
- nell'incontro sindacale del 30.01.2024 le Organizzazioni sindacali hanno confermato che il nuovo CCNL 2019-2021, sottoscritto in data 23.01.2024 non ha apportato variazioni sostanziali ai regolamenti interni che disciplinano i rapporti con la Dirigenza Area Sanità;
- che in data 09.02.2024 l'Azienda ha inviato alle OO.SS. della Dirigenza Area Sanità, tra l'altro, il regolamento in oggetto con le sistemazioni formali già evidenziate nell'incontro del 30.01.2024, chiedendo eventuali considerazioni sugli altri trasmessi entro il 14.02.2024;
- che con mail in data 12.02.2024 il Segretario Aziendale CIMO-FESMED ha comunicato alla Delegazione Trattante di parte pubblica di condividere la stesura dei regolamenti aziendali trasmessi in quanto conformi alle linee guida regionali di cui alla DGRC n. 114 del 13.03.2021;
- che entro il termine del 14.02.204 nessuna altra considerazione è pervenuta delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità.

Deliberazione del Direttore Generale



Ritenuto

 di dover, quindi, in attuazione del nuovo Atto Aziendale, procedere, per le motivazioni che precedono, alla conferma del regolamento in materia di Relazioni Sindacali adottato con n.651 dell'11.07.2023, conforme alle previsioni del DGRC n. 114/2021, ed aggiornato agli articoli del CCNL Dirigenza Area Sanità sottoscritto il 23.01.2024, come da documento allegato;

Visti

- il D.C.A. n.18 del 18.2.2013;
- la D.G.R.C. n. 654 del 16/11/2023;

Attestata la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

- 1. di confermare il *Regolamento in materia di Relazioni Sindacali Dirigenza Area Sanità*, già adottato con deliberazione n. 651 dell'11.07.2023, conforme alle previsioni del DGRC n. 114/2021, ed aggiornato agli articoli del CCNL Dirigenza Area Sanità sottoscritto il 23.01.2024, come da documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione di quanto previsto dal nuovo Atto aziendale approvato con DGRC 654/2023;
- 2. di demandare alla U.O.C. Affari Generali la trasmissione di copia del presente atto:
 - al Collegio Sindacale,
 - al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web aziendale;
- 3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante i tempi di attuazione previsti per legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023 immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Gestione Risorse Umane, dott.ssa Luigia Infante;

Acquisiti

Deliberazione del Direttore Generale



i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:		
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	
Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Annecchiarico	

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto di:

- 1. di confermare il *Regolamento in materia di Relazioni Sindacali Dirigenza Area Sanità*, già adottato con deliberazione n. 651 dell'11.07.2023, conforme alle previsioni del DGRC n. 114/2021, ed aggiornato agli articoli del CCNL Dirigenza Area Sanità sottoscritto il 23.01.2024, come da documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione di quanto previsto dal nuovo Atto aziendale approvato con DGRC 654/2023;
- 2. di demandare alla U.O.C. Affari Generali la trasmissione di copia del presente atto:
 - al Collegio Sindacale,
 - al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web aziendale;
- 3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante i tempi di attuazione previsti per legge.

Il Direttore Generale Gaetano Gubitosa



Regolamento Aziendale in materia di Relazioni Sindacali

Art.1	Obiettivi e contenuti
Art.2	Modelli dei sistemi di relazioni sindacali
Art.3	Forme di partecipazione
Art.4	Contrattazione integrativa aziendale
Art.5	Norme generali di comportamento
Art.6	Diritto di affissione e strumenti di comunicazione
Art.7	Diritto di assemblea.
Art.8	Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
Art.9	Locali e attrezzature per l'espletamento dell'attività sindacale
Art.10	Referendum
Art.11	Tutela dei dirigenti sindacali
Art.12	Accesso agli atti
Art.13	Norme finali



Art.1 Obiettivi e contenuti

Le presenti relazioni sindacali hanno la finalità di facilitare la realizzazione di un sistema aziendale di relazioni che concretamente realizzi la partecipazione consapevole, il dialogo costruttivo e trasparente, la reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, la prevenzione e risoluzione dei conflitti che il comma 1 dell'articolo 4 del CCNL sottoscritto il 23.01.2024 indica quali finalità sostanziali del sistema delle relazioni sindacali. Coerentemente con questa finalità sono in esse declinati anche gli aspetti operativi di dettaglio che si fondano sui consolidati principi di "correttezza e buona fede" sono finalizzati a fornire alle parti negoziali regole certe, trasparenti e condivise.

Alle organizzazioni sindacali sono garantite, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza

Art.2 Modelli dei sistemi di relazioni sindacali

Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità le relazioni sindacali si articolano secondo i seguenti modelli relazionali:

- forme di partecipazione articolate in:
 - √ informazione
 - ✓ confronto
 - √ organismo paritetico
 - ✓ interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato integrativo
 - √ tavoli tecnici
- contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Art. 3 Forme di partecipazione

INFORMAZIONE

- ➤ **Tempi**: l'informazione deve essere data alle Organizzazioni Sindacali prima dell'adozione del provvedimento, garantendo un lasso di tempo sufficiente non meno di 7 giorni salvo comprovate esigenze di carattere emergenziale, affinché possa essere adeguatamente approfondita la materia oggetto di informativa.
- ➤ Modalità: tutti gli atti oggetto di informazione devono essere trasmessi per posta elettronica certificata agli indirizzi appositamente indicati da ciascuna organizzazione sindacale che potrà optare anche per una trasmissione via e-mail.
- ▶ Materie: in ossequio al principio della trasparenza che l'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 definisce come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ed in applicazione dell'articolo 9 del CCNL 2019-2021 vanno trasmessi alle organizzazioni sindacali non solo la bozza del provvedimento che si intende adottare ma tutti i "dati ed elementi conoscitivi che consentano alle organizzazioni sindacali di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla".



Oltre le materie esplicitamente indicate al comma 4 dell'articolo 5 del contratto collettivo nazionale costituiscono oggetto di informazione anche quelle identificate come tali dalla legge tra le quali sono comprese, senza vincolo di esaustività ed a titolo meramente indicativo:

- ✓ prevenzione nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008, articolo 50)
- ✓ cessione d'azienda (decreto legislativo 165/2001, articolo 31) (legge 428/1990, articolo 47)
- ✓ tutele assicurative previste dall'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

Ai sensi dell'art .5, comma 3 CCNL 23.01.2024, fermo restando quanto previsto dal comma 4, sono oggetto di informazione, anche al fine di esprimere osservazioni e proposte, tutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto aziendale), 7 (Confronto regionale) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

CONFRONTO

- ➤ Avvio: il confronto, che le organizzazioni sindacali ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del CCNL 23.01.2024, possono chiedere entro dieci dalla data certa dell'informazione, deve essere avviato entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e deve concludersi entro trenta giorni dalla data di inizio degli incontri.
- ➤ Conclusioni: la sintesi, dei lavori e delle posizioni emerse che al termine del confronto deve essere sempre redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del CCNL 23.01.2024:
 - deve essere redatta dal responsabile dell'ufficio relazioni sindacali insieme con un componente la delegazione trattante di parte sindacale e deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti all'incontro
 - ✓ a richiesta di uno qualsiasi dei partecipanti, è integrata, in allegato, da una dichiarazione ove sia ulteriormente precisata la posizione dallo stesso espressa
 - √ deve essere pubblicata nella sottosezione del sito istituzionale aziendale dedicata alle relazioni sindacali, così come la documentazione che è stata resa accessibile per l'informazione sull'argomento oggetto di confronto,
 - √ qualora in disposizioni di legge sia richiamato l'istituto della consultazione, esso si intende riferibile al confronto, anche in applicazione dell'accordo sottoscritto il 21 dicembre 2015 tra rappresentanti delle amministrazioni pubbliche europee e rappresentanti sindacali dei lavoratori delle stesse.

ORGANISMO PARITETICO

L'organismo paritetico, di cui all'articolo 8 del CCNL 23.01.2024, ha nelle materie che gli competono funzioni meramente consultive e non ha titolo ad assumere decisioni ma solo ad esprimere pareri o formulare proposte su questioni o ipotesi progettuali che possono essere indifferentemente sottoposte a tale organismo dall'amministrazione o dalle Organizzazioni Sindacali, singolarmente o collegialmente. In quanto organo consultivo, le proposte ed i pareri dallo stesso formulati devono essere espressi documentando pariteticamente le eventuali diverse posizioni emerse nella discussione.



L'organismo paritetico individua tra i suoi componenti un segretario al quale affidare il compito di verbalizzare gli argomenti trattati in ogni incontro di lavoro e le posizioni emerse nel merito degli stessi; il verbale così redatto, deve essere sottoscritto dai partecipanti alla riunione.

Le parti concordano che l'intrinseca valenza di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione e sperimentale, che a più riprese viene ribadita dall'articolo 8 del CCNL 23.01.2024 quale caratteristica qualificante dell'organismo paritetico, rende i provvedimenti che l'amministrazione intende adottare, in applicazione delle proposte di tale organismo – approvate a maggioranza dei due terzi di tutti i componenti - materia di contrattazione integrativa aziendale, in applicazione dell'articolo 9 comma 5 dello stesso CCNL, che alla lettera i) indica quale materia oggetto di contrattazione integrativa i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti all'organizzazione di servizi.

Per la rilevanza che può assumere questo organismo nel sistema delle relazioni sindacali, è opportuno che le riunioni di tale organismo siano almeno quadrimestrali, o comunque ogni qualvolta l'Azienda manifesta una intenzione di progettualità organizzativa/innovativa. L'Azienda può richiedere la convocazione dell'organismo paritetico qualora vi siano richieste da parte sindacale su specifiche progettualità organizzative/innovative. Ogni convocazione deve contenere sempre l'ordine del giorno e che siano disponibili ai suoi componenti tutti gli elementi e tutti i dati utili per trattare consapevolmente le questioni da affrontare.

L'organismo paritetico adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale.

TAVOLI TECNICI

Oltre alle commissioni paritetiche già previste dal CCNL e da specifiche disposizioni di legge, nazionali e regionali, a supporto delle relazioni sindacali e per l'approfondimento di specifiche problematiche possono essere costituite, ulteriori commissioni bilaterali e paritetiche, con il compito di raccogliere dati, elaborare proposte ed acquisire elementi tecnici, organizzativi e di conoscenza utili alle parti per istruire i successivi confronti. Tali commissioni non hanno funzioni negoziali e non sostituiscono gli altri modelli di relazioni sindacali.

I componenti delle suddette commissioni, il cui numero è determinato in sede di contrattazione aziendale, sono designati per il 50% dalla Parte Pubblica e per il 50% dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali; se, per particolari esigenze di carattere eccezionale, si rendesse necessario ricorrere a consistenze differenti, con un numero di rappresentanti inferiori per una delle parti rispetto all'altro, il peso in sede di votazione resta suddiviso in quote equivalenti (50% per la Parte Pubblica e 50% per la Parte Sindacale).

Le convocazioni delle commissioni possono avvenire anche verbalmente, telefonicamente, via fax quando l'urgenza renda necessario procedere in tal senso, rispettando, nei limiti del possibile, impegni sindacali e congressuali. Tali convocazioni, con il relativo ordine del giorno e l'elenco dei singoli partecipanti, sono comunicate all'Ufficio Relazioni Sindacali per le successive operazioni di certificazione della presenza.

La partecipazione alle commissioni, data la natura tecnica delle stesse, è numericamente contenuta ed è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, limitatamente al numero degli effettivi partecipanti.



Art.4 Contrattazione integrativa aziendale

Per quanto concerne l'individuazione dei componenti la delegazione trattante di parte sindacale, le parti concordano sui seguenti aspetti:

- ✓ sono ammessi a farne parte i soggetti formalmente accreditati dalle Organizzazioni Sindacali firmatari di contratto;
- ✓ resta fermo il diritto delle organizzazioni sindacali a designare un numero non vincolato di propri rappresentanti come precisato dalla circolare ARAN 4260/2004, fermo rimanendo che la parola spetta ad un solo componente legale rappresentante del sindacato che rappresenta;
- ✓ entro tre mesi dalla stipula dell'accordo concernente una qualsiasi materia oggetto di contrattazione integrativa le delegazioni trattanti si incontrano per verificare lo stato di attuazione dell'accordo; in tale sede l'amministrazione metterà a disposizione i dati e le informazioni necessarie alla verifica:
- ✓ al fine di conferire valenza generale alle intese raggiunte in sede aziendale, occorre perseguire la valorizzazione del principio di maggioranza in coerenza con quanto sancito al comma 3 dell'art. 43 del D.lgs 165/2001.
- ✓ al fine di garantire una maggiore efficienza dei processi, è auspicabile che la nomina dei rappresentanti sindacali, così come avviene con la Parte Pubblica, sia determinata a priori mediante adozione di provvedimento amministrativo che definisca preventivamente i nominativi dei componenti, scelti sulla base delle indicazioni delle singole sigle e secondo i criteri previsti dalla normativa contrattuale.

Le parti, pertanto, in mancanza di una specifica norma di fonte legislativa o contrattuale che disciplini la materia, concordano sull'opportunità di applicare, per analogia, quanto sancito dall'accordo interconfederale del 28/06/2011, confermato dall'accordo del 10/01/2014 e di considerare quindi validi ed efficaci, erga omnes, i contratti integrativi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentative del 51 % degli iscritti al sindacato, come rilevate dalle deleghe in atto al momento della stipula dell'accordo ovvero al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5 Norme generali di comportamento

Per tutti gli incontri tra la delegazione trattante di parte sindacale e la delegazione trattante di parte datoriale, siano essi di confronto o di contrattazione integrativa, devono essere osservate le sottoelencate norme comportamentali:

- ✓ predisposizione di uno specifico e dettagliato ordine del giorno,
- ✓ rispetto dell'ordine del giorno,
- ✓ rispetto dell'orario di inizio e di termine della riunione,
- ✓ rispetto di un tempo massimo di intervento di 10 minuti per ogni intervento,

L'amministrazione predispone la convocazione delle parti di norma con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, al fine di permettere a ciascun dirigente sindacale di concordare col Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza un'eventuale diversa organizzazione del proprio orario di servizio al fine di consentirgli la partecipazione.



Per rendere proficuo lo svolgimento degli incontri le parti si impegnano a rispettare principi di brevità e non ripetitività degli interventi, e di rispettare rigorosamente l'ordine del giorno. Ferma restando la libertà dei soggetti sindacali nella formazione della propria delegazione trattante, al fine di garantire la chiarezza delle posizioni assunte di volta in volta dovrà essereindividuato un solo portavoce per delegazione.

Al termine di ogni incontro deve essere redatto un verbale contenente le conclusioni allequali si è giunti nel corso della discussione relativamente a ciascun punto all'ordine del giorno. Al verbale, a richiesta delle OOSS, possono essere allegate le note e le integrazioni che ciascun componente il tavolo riterrà opportuno formalizzare. Il verbale in qualsiasi forma venga redatto e sottoscritto, sarà successivamente riprodotto anche in forma digitale e la sottoscrizione ne accerterà la congruenza.

Il verbale così predisposto dovrà essere immediatamente sottoscritto e consegnato alle rappresentanze sindacali presenti al tavolo. Successivamente sarà cura del competente Ufficio inviarne copia, per dovuta conoscenza, ai componenti sindacali assenti all'incontro.

Art.6 Diritto di affissione e strumenti di comunicazione

L'Azienda mette a disposizione dei soggetti sindacali titolari delle relative prerogative idonei spazi per l'affissione di pubblicazioni, testi, comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. L'Azienda può mettere altresì a disposizione, nell'ambito del proprio sito internet/intranet, idoneo spazio per una bacheca elettronica destinata ai comunicati deisuddetti soggetti sindacali.

Gli spazi di cui al comma 1 sono individuati dall'Azienda, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCIA. Il materiale da diffondere deve obbligatoriamente indicare la Organizzazione Sindacale che lo ha elaborato e il luogo di stampa, nel rispetto della normativa vigente.

La distribuzione di materiale di informazione o di propaganda sindacale all'interno delle articolazioni aziendali si svolge senza costituire intralcio allo svolgimento della ordinaria attività di istituto e senza pregiudizio della prestazione lavorativa dei singoli.

Art. 7 Diritto di assemblea

I dirigenti cui si applica il CCIA hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali all'interno di idonei locali scelti dalle OO.SS. d'intesa con l'Azienda per 12 ore annue pro capite senza decurtazione retributiva.

L'assemblea che riguarda generalità di dirigenti o gruppi omogenei di essi può essere indetta dalle OO.SS. titolari delle relative prerogative singolarmente o congiuntamente, con la indicazione di specifico ordine del giorno che individui le materie da trattare.

L'assemblea sindacale è indetta

✓ previa comunicazione scritta che i soggetti sindacali inviano all'Azienda con preavviso



di almeno 7 giorni lavorativi, con la indicazione della sede, dell'orario e del giorno di svolgimento, della eventuale partecipazione di soggetti esterni all'Azienda

- ✓ l'Azienda riscontra positivamente la comunicazione eventualmente segnalando la sussistenza di condizioni improvvise ed eccezionali che rendano necessario lo spostamento di data o di orario o di assegnazione di sede diversa. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero sia la convocazione urgente di assemblee, sia l'esigenza per l'Amministrazione di uno spostamento della data di assemblea sono comunicate, per iscritto, ai soggetti interessati, almeno 24 ore prima della data fissata per l'assemblea.
- ✓ ciascun dirigente partecipante all'assemblea provvede alla relativa registrazione utilizzando l'apposito codice identificativo dell'impegno.

Nella ipotesi di richieste di assemblea provenienti da soggetti diversi ma coincidenti per data, ora e sede, la priorità spetta a chi ne abbia fatta richiesta preventiva secondo la registrazione del protocollo aziendale.

Qualora l'attività lavorativa sia articolata in turni di lavoro ovvero essa coinvolga uffici con servizi continuativi aperti al pubblico, spetta ai soggetti promotori di indicare preferenzialmente l'orario della Assemblea all'inizio o al termine di ciascun turno.

La partecipazione all'assemblea non può pregiudicare la continuità delle prestazioni non differibili erogate dall'Azienda.

Qualora risulti impossibile la messa a disposizione di un locale ubicato in una delle sedi Aziendali la convocazione dell'assemblea può essere autorizzata presso una sede esterna, facilmente raggiungibile dai dipendenti interessati, messa a disposizione dall'Amministrazione con oneri a carico della stessa.

Al termine dell'assemblea i promotori devono comunicare alla macrostruttura di riferimento e all'Ufficio preposto, la durata effettiva della stessa.

Ai fini del computo del limite delle 12 ore pro capite per l'esercizio del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, non è preso in considerazione il tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dell'assemblea.

I responsabili delle macrostrutture, ricevuta la comunicazione della convocazione dell'assemblea, garantiscono, secondo le modalità ritenute più opportune, una massima e celere diffusione dell'informazione.

Art. 8 Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

Le Parti richiamano al riguardo le disposizioni contenute nella legge 300/1970 e nel CCNQ 4-12-18 e s.m.i.

Lo svolgimento dell'attività sindacale a cura dei soggetti sindacali, al di fuori dei permessi retribuiti, si svolge senza arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa, fermo comunque l'obbligo aziendale di adottare tutte le necessarie iniziative volte a garantire il diritto all'esercizio dell'attività sindacale.



Art. 9 Locali e attrezzature per l'espletamento dell'attività sindacale

L'Azienda, entro sei mesi dalla stipula del CCIA, mette a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCIA, permanentemente e gratuitamente l'uso continuativo di idonei locali per consentire l'espletamento delle attività sindacali, almeno presso ciascuna macrostruttura aziendale, (Presidi Ospedalieri, Dipartimenti, Distretti) dotando i medesimi di arredi e strumenti informatici con accesso alla rete aziendale.

Art.10 Referendum

L'Amministrazione consente lo svolgimento, nelle sedi delle sue strutture amministrative, di referendum, sia generali che per categoria, indetti dai soggetti sindacali Aziendali su materie inerenti l'attività sindacale.

Hanno diritto di partecipare a tali referendum tutti i dirigenti appartenenti alle strutture e/o alle categorie interessate.

Art. 11 Tutela dei dirigenti sindacali

I dirigenti delle OOSS di cui all'art. 9 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 23.01.2024 non possono essere trasferiti in sede diversa da quella di assegnazione se non previo nulla osta rilasciato dalle rispettive organizzazioni di appartenenza e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove il dirigente ne sia componente, purché la nomina sia di sei mesi antecedente alla data del trasferimento, fatto salvo le dinamiche sindacali che hanno determinato l'elezione /nomina di una nuova rappresentanza

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni sindacali, non sono soggetti ad alcuna subordinazione gerarchica stabilita dalle norme e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili dalla categoria rivestita.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia al CCNQ.

Art.12 Accesso agli atti

Le modalità di accesso agli atti sono quelle definite dalla normativa.

Art. 13 Norme Finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione.
- 2. In caso d'insorgenza di difficoltà interpretative o d'insorgenza di casi particolari non previsti dal presente Regolamento, segnalati o dalla Parte Pubblica o dalla Parte Sindacale, il Direttore Generale p.t. convoca entro 15 giorni dalla segnalazione le OO.SS. allo scopo di risolvere ogni difficoltà ed ottenere i consecutivi interventicorrettivi/integrativi entro e non oltre 30 giorni dalla data della segnalazione



- 3. Per tutto quanto non previsto dal regolamento si rinvia alla normativa nazionale e contrattuale.
- 4. Le clausole che risultino in contrasto con la normativa vigente, ovvero lo diventassero per successivo intervento del legislatore, si intendono automaticamente decadute.